

## CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ


In data 16 dicembre 2015 si è svolto un incontro tra la società Alitalia – SAI e la Associazione Professionale ANPAC

### PREMESSO CHE

- con accordo sottoscritto il 16 dicembre 2014, da intendersi qui integralmente richiamato e confermato, le Parti hanno concordato un regime di solidarietà difensiva per il periodo 1° gennaio 2015 - 29 febbraio 2016, con riduzione oraria rispettivamente funzionale all'assorbimento di: a) complessive 767 unità di PNC, b) 280 unità di PNT;
- nell'ambito degli incontri previsti dall'accordo del 16 dicembre 2014 finalizzati alle possibili implementazioni delle azioni correttive rese necessarie dall'analisi congiunta delle tendenze e degli andamenti complessivi di carattere produttivo e economico, è stato tra l'altro illustrato il programma di medio lungo termine del piano di investimenti funzionale, in un quadro di sostenibilità industriale ed economica, a sorreggere ogni sforzo di progressivo assorbimento degli esuberi;
- l'attuale situazione di mercato e i tempi necessari alla operatività degli investimenti ed al loro ritorno, in termini di auspicabile incremento dell'attività produttiva, non consentono allo stato di programmare il processo di graduale e definitivo riassorbimento degli esuberi, prima del 31.08.2017;
- al fine di sostenere il piano di rilancio dell'attività, e nel quadro di intese più ampie che tendono ad accompagnare il processo di continuo aggiornamento dell'organizzazione del lavoro, le Parti hanno dunque convenuto sulla necessità, al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali e di evitare la dichiarazione di esuberi, di prorogare l'attuale regime di solidarietà difensiva sino al 31.08.2017;
- il regime di solidarietà attivato con l'accordo 16 dicembre 2014 ai sensi della legge 863/1984 e d.m. n. 46448/2009 ha proseguito la sua operatività successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 rilevando pertanto, solo a decorrere dal 24 settembre 2015, ai fini dei limiti di durata di concessione dell'ammortizzatore in questione;
- il rapporto di lavoro del PNT e PNC è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori;
- il presente accordo è sottoscritto ai sensi del d.lgs. n. 148/2015 e, per quanto concerne le prestazioni integrative del Fondo, anche al fine di garantire la necessaria certezza dei relativi trattamenti, rientra nel campo di applicazione della regolamentazione vigente al momento della sua stipulazione.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE



1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.



2. Per le finalità indicate in premessa, le Parti concordano di prorogare il termine di scadenza del regime di solidarietà attualmente in corso con effetto dal 1° marzo 2016 sino al 31.08.2017;
3. Con riferimento al suddetto periodo, pertanto, con il presente accordo le Parti convengono di applicare un regime di solidarietà con riduzione oraria del personale PNC e PNT funzionale:
  - PNC: all'assorbimento di complessive n. 340 unità in Alitalia – SAI per una riduzione media complessiva rapportata all'organico FTE del 12%;
  - PNT: all'assorbimento di complessive n. 190 unità in Alitalia – SAI per una riduzione media complessiva rapportata all'organico FTE del 15%.
4. Il regime di solidarietà proseguirà con le modalità di seguito convenute fermo restando, per quanto non espressamente previsto con il presente accordo, quanto previsto con l'accordo del 16 dicembre 2014 e del 13 febbraio 2014 per quanto applicabile, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

In particolare:

- a) le risorse coinvolte dal regime di solidarietà coincidono con l'intero organico a tempo indeterminato delle categorie PNT e PNC di Alitalia – SAI. Il totale delle risorse coinvolte, ad oggi pari a n. 1377 per il PNT ed a n. 3446 per il PNC, nonché il relativo elenco nominativo allegato, è sottoscritto contestualmente al presente accordo e verrà aggiornato in base alla naturale evoluzione dell'organico aziendale di riferimento;
- b) tenuto conto delle giornate di impiego mensili contrattualmente previste, pari ad un numero massimo di 23 e del rapporto percentuale risultante tra organico coinvolto ed esuberi assorbiti, la riduzione oraria individuale mensile non sarà comunque superiore al 60% delle giornate lavorabili;
- c) nell'ambito dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà è ricompreso anche il personale il cui rapporto di lavoro è part – time. A tal proposito la Società si dichiara disponibile a valutare le istanze giacenti di trasformazione part time al fine di ridurre l'impatto della solidarietà;
- d) considerata la necessità di salvaguardare le esigenze organizzative della società, anche al fine di poter garantire un livello appropriato di servizio alla clientela, le Parti concordano che la società avrà la possibilità di modificare in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, dandone preventiva comunicazione al lavoratore con un preavviso conforme alle prassi in essere. Dette variazioni saranno comunicate al competente ufficio ministeriale;
- e) resta inteso che qualsiasi variazione del presente contratto di solidarietà che comporti una maggiore riduzione di orario con modifica di clausole del contratto o dei suoi allegati elenchi nominativi, dovrà essere oggetto di un nuovo contratto di solidarietà con conseguente presentazione di una nuova istanza;
- f) le Parti si danno atto che in relazione alle riduzioni dell'orario di lavoro previste dal presente contratto di solidarietà, gli istituti legali e contrattuali indiretti e differiti saranno riproporzionati all'effettiva prestazione resa;
- g) la società, analogamente a quanto sinora applicato, anticiperà ai lavoratori, alle normali scadenze retributive previste dalla normativa contrattuale vigente in



azienda, il trattamento economico che, ai sensi di legge vigenti, è posto a carico dell'ente competente,


- h) le Parti si danno atto della necessità di verificare congiuntamente le tendenze e gli andamenti complessivi di carattere produttivo ed economico dell'Azienda, al fine di valutare la possibile implementazione di azioni correttive. A tale scopo sarà formalizzato un ambito di confronto strutturato, con modalità di funzionamento e periodicità trimestrale
5. Negli ultimi sei mesi non sono stati sottoscritti contratti collettivi aziendali che hanno introdotto aumenti del trattamento economico applicabile al personale coinvolto nel regime di solidarietà
6. Le Parti, in caso di modifica delle modalità di erogazione delle prestazioni attualmente previste dal Fondo Speciale del Trasporto Aereo (FSTA), si incontreranno preventivamente per valutare congiuntamente le iniziative da intraprendere per fare fronte a tale scenario.

ALITALIA - SAI



Handwritten signatures for ALITALIA - SAI, including names like Pirelli, Beets, and others.

ANPAC



Handwritten signatures for ANPAC, including names like Scel, and others.